

Accesso alla difesa degli indagati ed imputati alloglotti

Nella società odierna, caratterizzata dal multiculturalismo e dal pluralismo sociale, è di primaria importanza che l'ordinamento giuridico tuteli rigorosamente i diritti delle persone straniere che sono destinatarie di atti di indagine e di procedimenti penali. Soprattutto quando tali cittadini stranieri non parlano la lingua italiana e sono destinatari di provvedimenti limitativi della libertà personale. In questi casi, i cittadini stranieri devono poter comprendere l'accusa che è alla base dei provvedimenti che limitano la loro libertà personale per poter immediatamente difendersi. È proprio in tali contesti che il diritto degli imputati e degli indagati alloglotti ad ottenere la traduzione in una lingua a loro conosciuta dei provvedimenti emessi nei loro confronti assume un ruolo cruciale. Questo diritto si configura come presupposto indispensabile per poter rendere effettivo il diritto di difesa, riconosciuto dall'art.24 Costituzione.

Le fonti normative

Per poter comprendere appieno quale sia oggi il contenuto del diritto alla traduzione degli atti è necessario, preliminarmente, effettuare una breve ricostruzione delle plurime fonti normative dalle quali esso si ricava.

A livello sovranazionale è doveroso richiamare l'art. 6 della CEDU che, al terzo paragrafo, lett.a), riconosce il diritto di ogni persona accusata di un reato di "essere informato, nel più breve tempo, in una lingua che comprende ed in maniera dettagliata del contenuto dell'accusa contro di lui". Al pari, anche l'art.14, par.3, lett. a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, sottoscritto a New York il 19 dicembre del 1966 e successivamente ratificato in Italia, riconosce all'accusato il diritto ad "essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta".

In ambito comunitario ha assunto notevole importanza la Direttiva 2010/64/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio del 10 ottobre 2010, nella quale all'art. 2, par. 1, viene previsto che: "Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione sono assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari" e prosegue nell'articolo successivo, prevedendo che: "Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento".

Per quanto attiene l'ordinamento interno, invece, non può non essere menzionato l'art. 101 Cost. così come novellato nel 1999, ove si prevede che l'imputato "sia, nel più breve termine possibile, informato riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico",

“disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa” e “sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo”.

Il fulcro della disciplina in esame ruota attorno all’art. 143 c.p.p., così come innovato a seguito del recepimento della direttiva europea su citata (2010/64/UE) tramite il D.Lgs. 4 marzo 2014, n.32, che nella sua formulazione attuale al primo comma prevede: “L’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulate e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento”. Inoltre, al secondo comma il medesimo articolo statuisce: “Negli stessi casi l’autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell’informazione di garanzia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna”. Bisogna ricordare l’impianto normativo appena osservato è stato ulteriormente ampliato tramite l’introduzione dell’art. 51-bis disp. att. c.p.p., avvenuta tramite D. Lgs. 23 giugno 2016, n.129. Quest’ultimo integra la disciplina dell’art. 143 c.p.p., ove prevede che: “l’imputato ha diritto all’assistenza gratuita dell’interprete per un colloquio con il difensore” e che se “l’esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l’assistenza gratuita dell’interprete può essere assicurata per più di un colloquio”. Al secondo comma, inoltre, viene prevista una procedura d’urgenza nel caso in cui non sia possibile ottenere prontamente la traduzione scritta degli atti di cui all’art. 143 co.2 c.p.p. che permette all’autorità giudiziaria di disporre con decreto motivato, salvo pregiudizio per il diritto di difesa dell’imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva”.

La giurisprudenza

Una volta fissate le principali coordinate normative, possiamo ora ricostruire l’interpretazione che la copiosa giurisprudenza in materia ha fornito sul tema. La maggior parte delle pronunce che verranno esaminate riguarnerà la traduzione dell’ordinanza che dispone le misure cautelari, potendo valere analoghe argomentazioni anche per gli altri atti richiamati dal comma 2 dell’art. 143 c.p.p.

Per quanto a noi concerne, non possono non essere richiamate due fondamentali pronunce che hanno illuminato il complesso percorso ermeneutico dell’art. 143 c.p.p., la prima risalente nel tempo, la Sentenza della Corte costituzionale n.10 del 12 gennaio 1993 e la seconda, più recente, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15069 depositata l’11 aprile 2024. Con riferimento alla prima decisione, antecedente alla riforma dell’art. 143 c.p.p., il Giudice delle Leggi interviene fissando in maniera inequivoca i canoni ermeneutici alla stregua

dei quali deve essere interpretato il diritto alla traduzione degli atti, in particolare, ricostruendo tale diritto come diretta espressione del diritto inviolabile alla difesa garantito dall'art. 24 Cost., rilevante come diritto fondamentale dell'individuo ex art 2 Cost, e dall'art. 6, par.3, lett. a), CEDU, la Corte giunge ad affermare la sua qualità di "diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile". Con la conseguenza che "il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il ... diritto dell'imputato" (Corte Cost., sent. n. 10 del 1993, cit.). Risulta sorprendente che, a seguito di tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità si sia divisa in due orientamenti contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale propende per un approccio restrittivo al diritto di traduzione degli atti per i soggetti alloglotti (v. Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Bhiari; Sez. 5, n. 10993 del 05/12/2019, dep. 2020, Chanaa; Sez. 6, n. 51951 del 17/10/2017, Minte; Sez. 5, n. 18023 del 12/03/2013, F., Rv. 255510 - 01; Sez. 4, n. 6684 del 12/11/2004, dep. 2005, Hachimini, Rv. 233360 - 01). In particolare, secondo questo indirizzo esegetico, "la mancata traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che termini per l'eventuale impugnazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento" (Cass. Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Bhiari, cit.). Questa linea interpretativa si fonda da un lato, sulla considerazione che la traduzione degli atti abbia una finalità meramente processuale, e dall'altro, viene sostenuta sulla base della assenza di sanzioni processuali ricondotte dall'art. 143 c.p.p. in caso di omessa o tardiva traduzione, così come fatto notare al punto 3.1. della Sent. SS.UU. n. 15069, del 2024.

Più in linea con i principi costituzionali precedentemente richiamati risulta essere l'orientamento giurisprudenziale contrario (v. Sez. 4, n. 33802 del 18/05/2017, Ojeareghan; Sez. 3, n. 14990 del 18/02/2015, Vervaeren; Sez. 6, n. 50766 del 12/11/2014, Awoh, Rv. 261537 - 01; Sez. 5, n. 16185 del 6/10/2004, Fusha, Rv. 233642 - 01; Sez. 3, n. 26846 del 29/04/2004, Ionascu; Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis e Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259 - 01) che viene pienamente accolto dalla Sent SS.UU. n. 15069/2024, laddove viene enunciato il seguente principio di diritto: "L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli art. 143 e 292 c.p.p. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare". Per analogia in bonam partem questo principio è stato affermato anche con

riferimento all'ordinanza che dispone l'aggravamento della misura cautelare, viste le sensibili ricadute che tali atti possono comportare sulla libertà personale (si v. Cass. Sez. 2, n.14657 del 07/03/2024) e in relazione a tutti i provvedimenti di libertà che confermano la sottoposizione dell'interessato a limitazioni della propria libertà personale (ad es. in tema di mandato d'arresto europeo, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare deve essere tradotto in lingua nota all'alloggiato a pena di nullità, v. Sez.6, n.45293 del 8/11/2023, Rv. 285390 – 01; Sez.6, n.6560 del 14/02/2023).

Tramite l'enunciazione di queste regole iuris la Consulta ha riaffermato la necessità di ricondurre le ipotesi in cui "la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato o dell'imputato alloggiato emerga prima dell'emissione del provvedimento cautelare alla categoria processuale delle nullità generale a regime intermedio", in quanto, in questi casi viene impedito "l'intervento" del soggetto al procedimento cautelare di cui è destinatario. Il mancato intervento rileva ex art. 178 co.1, lett. c) c.p.p., in quanto, ostacola "la partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare ..." (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597 – 01).

Le implicazioni processuali che tale statuizione comporta sono molteplici.

Un primo esempio riguarda il regime delle impugnazioni di tali atti, infatti, se la circostanza che l'arrestato non conosce la lingua italiana emerge prima dell'adozione del provvedimento cautelare, la nullità non potrà essere dedotta in sede di legittimità ma dovrà essere eccepita impugnando l'ordinanza applicativa dinanzi al tribunale del riesame (sul punto si vedano Sez. 1, n. 1262 del 20/12/2018, Urso, Rv. 276482 - 01; Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 - 01; Sez. 1, n. 1072 del 20/11/2019, Luca, Rv. 278069 - 01).

Le Sezioni Unite, inoltre, si esprimono anche sulla nozione di congruità del termine entro il quale effettuare la traduzione richiamata dall'art. 143 co.2 c.p.p., stabilendo che la genericità di tale terminologia non possa in ogni caso tradursi in una elusione del combinato disposto dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6, par. 3, CEDU, ma che debba essere valutato e motivato dal giudice tenendo in considerazione la molteplicità di fattori che nel caso concreto possono influire sulla celerità della traduzione, quali, ad esempio, "la complessità del provvedimento che deve essere tradotto; l'elevato numero dei soggetti coinvolti nelle operazioni di traduzione; la difficoltà di reperire un traduttore che comprenda la lingua del soggetto alloggiato, per la rarità dell'idioma parlato dallo straniero" (Sent. SS.UU. n. 15069 dep. 11/04/2024).

La portata della decisione oggetto d'esame può risultare fortemente ridimensionata se si analizza il passaggio della sentenza nel quale viene affrontata la questione relativa all'interesse ad impugnare, nello specifico, al punto 7, la Suprema Corte stabilisce che " il soggetto alloggiato che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive, per la mancata traduzione del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, non può semplicemente limitarsi a dolersi

dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale" (v. al punto 7, Sent. SS.UU. n. 15069 dep. l'11/04/2024 e Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Mortellaro, Rv. 285186 - 01; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947-01). Or ora, volendo sintetizzare, se si ammette la presenza nell'ordinamento di un obbligo di traduzione degli atti processuali previsto dal 143 co.2 c.p.p., l'inciso appena osservato pone non poche perplessità in punto di logica, in quanto, non si comprende come possa l'imputato adempiere all'onere di specificare i pregiudizi eventualmente subiti, se, a causa della mancata traduzione egli non è in grado di prendere cognizione del contenuto del provvedimento. Tale critica posizione risulta avallata anche da alcune recenti pronunce della medesima Corte, si veda Sez.6, Sent. n.3993 del 30/11/2023, ove si legge: "in virtù della presunzione ope legis della necessità della traduzione, non è neppure richiesto che l'imputato eccepisca l'esistenza di un concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative, poiché esso, in realtà, è già presente in re ipsa e permane fino all'adempimento dell'obbligo di traduzione dell'atto.

L'imputato che non ha ancora preso cognizione del contenuto del provvedimento, infatti, non è in grado di rappresentare correttamente al difensore le ragioni del pregiudizio eventualmente subito, né il difensore potrebbe sostituirlo in tale valutazione, dal momento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto e spiegarne compiutamente i motivi, allorquando abbia avuto la possibilità di esaminare il provvedimento, in ipotesi lesivo, e prenderne piena conoscenza nella lingua a lui nota (così in motivazione, Sez. 6, n. 40556 del 21/9/2022, Pinto, Rv. 283965)".

Per concludere, è utile citare la più recente giurisprudenza di legittimità che si è espressa anche in merito all'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana, accertamento che: "potrà essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria e di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti" (cit. Sez.4, n.8387 del 01/02/2024; si veda anche Sez. 3, Sent. n.9354 del 15/01/2021, Rv. 281479) e che, essendo una valutazione di merito, non potrà essere censurata in sede di legittimità se correttamente motivata (v. Sez.2, n. 11137 del 20/11/2020, Rv.280992).